



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 27/04/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PERL'ANNO 2021.
RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 25/03/2021**

L'anno **2021** il giorno **27** del mese di **Aprile** alle ore 18.00 con la **modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/424696301>**, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	SI	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	SI	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	NO
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	SI	MICO' Caterina	SI
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	NO
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	SI	POGGIO Angela Maria	NO
CASTELLI Ezio	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	SI
FOGLINO Stefano Luigi Maria	SI	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	SI	SCIAUDONE Maurizio	SI
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	NO		

Presenti : 29 Assenti : 4

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 46 del 27/04/2021

Su proposta n. 80 del 30/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PERL'ANNO 2021. RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 25/03/2021

Il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

sentito l'Assessore alle Entrate Tributarie, Extratributarie e Patrimoniali – Cinzia Dr.ssa Lumiera

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D₂ calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO CHE il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini

dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per **l'abitazione principale**, classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per **i terreni agricoli**, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 52 del 6 Agosto 2020 ad oggetto: "Approvazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2020, riferimento delibera di Giunta n. 118 del 18/6/2020";

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri del bilancio di previsione 2021/23, di proporre l'approvazione delle aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6% per cento**;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura **dello 0,1 per cento**;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo **0,25 per cento**;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per terreni agricoli, fissata nella misura **del 1,06 per cento**;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota **del 1,06 per cento** (0,76 per cento, riservata allo Stato);
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota **del 1,06 per cento**;

CHE si ritiene opportuno mantenere, per l'anno 2021, la diversificazione delle aliquote in vigore per l'anno 2020, così come previsto nel Regolamento relativo alla nuova IMU agli articoli 14,15,17 e 18:

- Unità immobiliari dei sobborghi di **Castelceriolo** e **Spinetta Marengo** ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici - **aliquota 0,96 per cento**;
- unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito **danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.**, si applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento - **aliquota 0,93 per cento**;
- ai fabbricati adibiti ad **attività produttive** i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali – **aliquota 0,93 per cento**;
- per l' abitazioni e relativa pertinenza **concessa in uso gratuito** dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare – **aliquota 0,9 per cento**;
(Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10): la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato ed uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti nel modello di Dichiarazione (da presentare con allegato contratto registrato).

- Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai **Patti Territoriali** vigenti *“Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ... [...] è ridotta al 75 per cento.” aliquota 0,86 per cento;*

RICHIAMATO l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale e che si prende atto della mancata emanazione del decreto relativamente al prospetto delle aliquote IMU per un eventuale diversificazione, come prevede il medesimo comma 757, dell’art. 1, L. n. 160/2019;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO CHE, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, a eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

VISTO l’art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

DATO ATTO CHE con Decreto Legge del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 ha previsto *“per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;*

DATO ATTO, altresì, che, il decreto legge n. 41/2021 (cd *“decreto sostegni”*) all’art. 30, c. 4 prevede:

“Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e’ ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000".

DATO ATTO che le delibere concernenti le aliquote devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e quindi non oltre il 30 aprile 2021.

CONSIDERATO CHE dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04/06/2020.

**propone alla Giunta Comunale
di sottoporre al Consiglio Comunale**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria **per l'anno 2021**, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6% per cento**;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - **per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura **dello 0,1 per cento**;
 - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo **0,25 per cento**;
 - il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per **i terreni agricoli**, fissata nella misura **del 1,06 per cento**;
 - il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota **del 1,06 per cento** (0,76 per cento, riservata allo Stato);
 - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota **del 1,06 per cento**;

CHE si ritiene opportuno mantenere, **per l'anno 2021**, la diversificazione delle aliquote in vigore per **l'anno 2020**, così come previsto nel Regolamento relativo alla nuova IMU agli articoli 14,15,17 e 18:

- Unità immobiliari dei sobborghi di **Castelceriolo** e **Spinetta Marengo** ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici - **aliquota 0,96 per cento**;
- unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito **danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.**, si applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento - **aliquota 0,93 per cento**;
- ai fabbricati adibiti ad **attività produttive** i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali– **aliquota 0,93 per cento**;
- per l' abitazioni e relativa pertinenza **concessa in uso gratuito** dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare – **aliquota 0,9 per cento**;
(Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10): la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato ed uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti nel modello di Dichiarazione (da presentare con allegato contratto registrato).
- Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai **Patti Territoriali** vigenti "*Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... [.....] è ridotta al 75 per cento."* ." **aliquota 0,86 per cento**;

3. Di confermare che le aliquote dell'imposta municipale propria **per l'anno 2021** non si discostano da quelle approvate nell'anno 2020, con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 6 Agosto 2020;

e la Giunta Comunale

RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178 - 181;

PRESO ATTO dell'art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 1091;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di Contabilità vigente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri di seguito espressi:

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. reso dal Dirigente Dott. Zaccone Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole reso dal Dirigente Dott. Zaccone Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;

con voti unanimi espressi nelle forme di Legge resi in forma palese

DELIBERA
di sottoporre al Consiglio Comunale

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria **per l'anno 2021**, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6% per cento**;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - **per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura **dello 0,1 per cento**;
 - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo **0,25 per cento**;
 - il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per **i terreni agricoli**, fissata nella misura **del 1,06 per cento**;
 - il comma 753, che fissa, per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota **del 1,06 per cento** (0,76 per cento, riservata allo Stato);
 - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota **del 1,06 per cento**;

CHE si ritiene opportuno mantenere, **per l'anno 2021**, la diversificazione delle aliquote già in vigore per **l'anno 2020**, così come previsto nel Regolamento relativo alla nuova IMU agli articoli 14,15,17 e 18:

- Unità immobiliari dei sobborghi di **Castelceriolo** e **Spinetta Marengo** ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10” relativa agli uffici - **aliquota 0,96 per cento**;
- unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10” relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall’anno 2000 – hanno subito **danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.**, si applica una riduzione dell’aliquota deliberata con specifico provvedimento - **aliquota 0,93 per cento**;
- ai fabbricati adibiti ad **attività produttive** i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali– **aliquota 0,93 per cento**;
- per l’ abitazioni e relativa pertinenza **concessa in uso gratuito** dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L’agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare – **aliquota 0,9 per cento**; (*Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10): la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato ed uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti nel modello di Dichiarazione (da presentare con allegato contratto registrato).*)
- Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai **Patti Territoriali** vigenti “*Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ... [.....] è ridotta al 75 per cento. .”* **aliquota 0,86 per cento”**;

3. Di confermare che le aliquote dell’imposta municipale propria **per l’anno 2021** non si discostano da quelle approvate nell’anno 2020, con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 6 Agosto 2020;

ACQUISITI il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere di seguito espresso:

parere favorevole reso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

e il Consiglio Comunale
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria **per l'anno 2021**, come segue:
- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6% per cento**;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura **dello 0,1 per cento**;
 - il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo **0,25 per cento**;
 - il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura **del 1,06 per cento**;
 - il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota **del 1,06 per cento** (0,76 per cento, riservata allo Stato);
 - il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota **del 1,06 per cento**;

CHE si ritiene opportuno mantenere, **per l'anno 2021**, la diversificazione delle aliquote già in vigore per **l'anno 2020**, così come previsto nel Regolamento relativo alla nuova IMU agli articoli 14,15,17 e 18:

- Unità immobiliari dei sobborghi di **Castelceriolo** e **Spinetta Marengo** ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici - **aliquota 0,96 per cento**;
- unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria "A/10" relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall'anno 2000 – hanno subito **danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.**, si applica una riduzione dell'aliquota deliberata con specifico provvedimento - **aliquota 0,93 per cento**;
- ai fabbricati adibiti ad **attività produttive** i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali – **aliquota 0,93 per cento**;
- per l' abitazioni e relativa pertinenza **concessa in uso gratuito** dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell'intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. L'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare – **aliquota 0,9 per cento**; (*Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10*): *la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in*

linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato ed uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti nel modello di Dichiarazione (da presentare con allegato contratto registrato).

- Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai **Patti Territoriali** vigenti “*Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ... [.....] è ridotta al 75 per cento. .” aliquota 0,86 per cento”*;
- 3. Di confermare che le aliquote dell’imposta municipale propria **per l’anno 2021** non si discostano da quelle approvate nell’anno 2020, con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 6 Agosto 2020;
- 4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

e con successiva votazione unanime resa in forma palese

DICHIARA

l’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente invita l'Assessore Lumiera ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio

(vedi interventi)

Esce il Sig. Cons. Abonante ed entra il Sig. Cons. Guerci (pres. 29)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata

Il Segretario Generale procede all'appello e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 20 voti favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Guazzotti, Guerci, Iacovoni, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), 6 contrari (Barrera, Berta, Gentiluomo, Mazzoni, Rossa, Serra) e 3 astenuti (Annaratone, Castellano, Locci), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare

Escono i Sigg. Cons. Berta, Foglino, Gentiluomo, Guerci, Mazzoni ed entra Poggio (pres. 25)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 24 favorevoli (Annaratone, Autano, Barrera, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone, Serra), nessun contrario e 1 astenuto (Rossa), resi in forma palese

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 80**

Ufficio Proponente: **Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PERL'ANNO 2021.
RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 25/03/2021**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Risorse Finanziarie e Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/03/2021**

Il Responsabile di Settore

Dott. Specchia Stefano

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/03/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA